



Prime indicazioni per la segnalazione dell'intervento della pubblica autorità a favore dei minori: nuovo testo dell'art. 403 c.c., novellato dal comma 27 dell'art. 1 della legge n. 206/2021, pubblicato sulla G.U. n. 292 del 9/12/2021, in vigore dal 22/6/2022

Il 22/6/2022 è entrato in vigore l'art. 403 c.c. nel testo novellato dalla legge indicata in oggetto, rubricato "Intervento della pubblica autorità a favore dei minori":

1. Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psicofisica e vi è dunque emergenza di provvedere, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.
2. La pubblica autorità che ha adottato il provvedimento emesso ai sensi del primo comma ne dà **immediato avviso orale al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni**, nella cui circoscrizione il minore ha la sua residenza abituale; **entro le ventiquattro ore successive al collocamento del minore in sicurezza**, con l'allontanamento da uno o da entrambi i genitori o dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, **trasmette al pubblico ministero il provvedimento corredato di ogni documentazione utile e di sintetica relazione che descrive i motivi dell'intervento a tutela del minore**.
3. Il pubblico ministero, **entro le successive settantadue ore**, se non dispone la revoca del collocamento, chiede al tribunale per i minorenni la convalida del provvedimento; a tal fine può assumere sommarie informazioni e disporre eventuali accertamenti. Con il medesimo ricorso il pubblico ministero può formulare richieste ai sensi degli articoli 330 e seguenti.
4. **Entro le successive quarantotto ore** il tribunale per i minorenni, con decreto del presidente o del giudice da lui delegato, provvede sulla richiesta di convalida del provvedimento, nomina il curatore speciale del minore e il giudice relatore e fissa l'udienza di comparizione delle parti innanzi a questo **entro il termine di quindici giorni**. Il decreto è immediatamente comunicato al pubblico ministero e all'autorità che ha adottato il provvedimento a cura della cancelleria. Il ricorso e il decreto **sono notificati entro quarantotto ore agli esercenti la responsabilità genitoriale e al curatore speciale a cura del pubblico ministero** che a tal fine **può avvalersi della polizia giudiziaria**.
5. All'udienza il giudice relatore interroga liberamente le parti e può assumere informazioni; procede inoltre all'ascolto del minore direttamente e, ove ritenuto necessario, con l'ausilio di un esperto.
Entro i quindici giorni successivi il tribunale per i minorenni, in composizione collegiale, pronuncia decreto con cui conferma, modifica o revoca il decreto di convalida, può adottare provvedimenti nell'interesse del minore e qualora siano state proposte istanze ai sensi degli articoli 330 e seguenti dà le disposizioni per l'ulteriore corso del procedimento. Il decreto è immediatamente comunicato alle parti a cura della cancelleria.
6. **Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto** il pubblico ministero, gli esercenti la responsabilità genitoriale e il curatore speciale possono proporre reclamo alla corte d'appello ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile. La corte d'appello provvede **entro sessanta giorni dal deposito del reclamo**.
7. Il provvedimento emesso dalla pubblica autorità perde efficacia se la trasmissione degli atti da parte della pubblica autorità, la richiesta di convalida da parte del pubblico



ministero e i decreti del tribunale per i minorenni non intervengono entro i termini previsti. In questo caso il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore.

8. *Qualora il minore sia collocato in comunità di tipo familiare, quale ipotesi residuale da applicare in ragione dell'accertata esclusione di possibili soluzioni alternative, si applicano le norme in tema di affidamento familiare.*

La maggiore novità di rilievo consiste nella procedimentalizzazione delle attività, con l'introduzione di tempistiche certe da rispettarsi da parte degli organi e soggetti coinvolti.

Il primo organo ad intervenire è “la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia”, intendendosi per pubblica autorità l'autorità amministrativa, in particolare “i pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità”.

A parere di questo Procuratore, gli organi di protezione dell'infanzia sono deputati ad adottare il provvedimento, non potendo adottarlo, in autonomia, la Polizia Giudiziaria.

Ciò implica che sarà indispensabile – sempre a parere di questo Procuratore – che i Servizi Sociali Territoriali siano organizzati con servizi di reperibilità 7 giorni su 7 e che tali reperibilità siano comunicate a tutte le Forze di Polizia Giudiziaria del territorio e all'Autorità Giudiziaria Minorile.

L'allontanamento dovrà essere effettuato attraverso un formale provvedimento motivato.

Si chiarisce che è allontanamento ex art. 403 cod. civ. non solo il collocamento del minore o dei minori con allontanamento dai genitori (o dall'unico genitore esercente la responsabilità genitoriale), ma anche l'allontanamento da uno solo di essi (ipotesi tipica integrata dal padre maltrattante, con collocamento della madre e dei minori in casa rifugio).

Si ritiene, invece, che resti fuori dal perimetro applicativo della fattispecie il collocamento in struttura comunitaria del minore unitamente al genitore, adottato a seguito di richiesta del genitore stesso e motivata da ragioni di indigenza, trattandosi di intervento di natura assistenziale: anche in questi casi, comunque, è necessaria una segnalazione al Pubblico Ministero minorile, che attiverà eventualmente i suoi poteri istruttori al fine di comprendere se vi sia una situazione di pregiudizio per il minore, e quindi la necessità di avanzare un ordinario ricorso ex artt. 330-333 c.c. al Tribunale per i minorenni.

A) La comunicazione al Pubblico Ministero (entro le 24 ore dal collocamento)

I Servizi sociali devono dare immediato avviso orale del “provvedimento emesso” al Pubblico Ministero e poi, **entro le ventiquattro ore successive al collocamento del minore in sicurezza**, trasmettere il provvedimento stesso al Pubblico Ministero presso il tribunale per i minorenni, nella cui circoscrizione il minore ha la sua residenza abituale, che **potrebbe non coincidere** con il Pubblico Ministero nella cui circoscrizione operano la P.G. o i Servizi Sociali che hanno adottato il provvedimento ed in cui il minore si trova, anche in via temporanea. All'avviso orale deve immediatamente seguire la trasmissione del provvedimento medesimo, corredato di **ogni documentazione utile** e di una **sintetica relazione** che descrive i motivi dell'intervento a tutela del minore.

Si ribadisce, pertanto, la necessità – a parere di questo Procuratore, come sopra accennato – di attuare modalità operative tali da assicurare la pronta reperibilità degli “organi di protezione dell'infanzia” che dovranno adottare il provvedimento di



allontanamento, avvisare oralmente il Pubblico Ministero e trasmettere la relativa documentazione **entro le 24 ore successive**, 7 giorni su 7.

Le competenti Autorità valuteranno come organizzare la reperibilità.

Qualora tale reperibilità non possa essere assicurata al livello di singoli Comune – o ciò non si ritenga opportuna o possibile soprattutto nei Comuni di piccole dimensioni -, occorrerà organizzare il servizio di reperibilità esterna a livello di Ambito Territoriale Sociale o altra modalità associativa, oppure a livello centralizzato, con il coordinamento dell'Assessorato Politiche Sociali della Regione Marche o altra autorità amministrativa competente.

La trasmissione a questa Procura per i minorenni andrà effettuata all'indirizzo PEC della Segreteria Civile civile.procmin.ancona@giustiziacert.it, già noto agli Uffici destinatari, con indicazione nell'oggetto del messaggio "Art. 403 c.c. da convalidare".

B) Il ricorso del Pubblico Ministero al Tribunale (entro le successive 72 ore)

Il comma 3 dell'art. 403 prevede che il PM richieda la convalida del provvedimento emesso dalla pubblica autorità **entro 72 ore**, non avendo alternativa se non **la revoca**. La norma prevede, infatti, espressamente che il procuratore avanza le sue richieste "se non dispone la revoca del collocamento". Entro tale lasso di tempo il Pubblico Ministero può assumere sommarie informazioni e disporre eventuali accertamenti, sempre a mezzo dei Servizi Sociali Territoriali (anche di quelli della circoscrizione ove il minore ha la sua residenza abituale e nella quale potrebbe sussistere – presso il Tribunale per i Minorenni territorialmente competente – un procedimento *de potestate*) o della Polizia Giudiziaria.

C) La convalida del Presidente o del giudice delegato (entro le successive 48 ore)

Il tribunale per i minorenni, con decreto del presidente o del giudice da lui delegato, provvede sulla richiesta di convalida del provvedimento, nomina il curatore speciale del minore e il giudice relatore e fissa l'udienza di comparizione delle parti innanzi a questo entro il termine di quindici giorni. Il decreto è immediatamente comunicato al pubblico ministero e all'autorità che ha adottato il provvedimento a cura della cancelleria. Il ricorso e il decreto sono notificati **entro quarantotto ore** agli esercenti la responsabilità genitoriale e al curatore speciale **a cura del pubblico ministero** che a tal fine **può avvalersi della polizia giudiziaria**.

Appare, pertanto fondamentale che il provvedimento di allontanamento e/o gli atti ad esso allegati **contengano i recapiti – anche telefonici – degli esercenti la responsabilità genitoriale** (intendendosi per tali, oltre ai genitori, anche eventuali parenti o tutori cui la stessa sia stata attribuita).

D) Rinvio alle norme sull'affidamento familiare (legge n. 184/1983)

Il comma 8 dell'art. 403 c.c. dispone che *"Qualora il minore sia collocato in comunità di tipo familiare, quale ipotesi residuale da applicare in ragione dell'accertata esclusione di possibili soluzioni alternative, si applicano le norme in tema di affidamento familiare."*

Si raccomanda, a tale ultimo proposito, che il collocamento del minore presso una comunità sia adottato quale *extrema ratio*, dopo aver valutato tutte le altre soluzioni possibili, che consentano la messa in sicurezza dello stesso in contesti diversi da quello comunitario.